

Resistenza a pubblico ufficiale – elementi della condotta aggressiva e violenta

Configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale un atteggiamento aggressivo e privo di autocontrollo, vieppiù a causa di uno stato di esaltazione alcolica, posto in essere dall'imputato a fronte dei tentativi degli operanti volti a ricondurlo alla calma, aggravatosi in una persistente violenza contro questi ultimi al fine di non consentirne la regolare attività di istituto volta ad identificarlo, a proteggere l'integrità della macchina di servizio e a prevenire reati e rischi per l'altrui incolumità. (Nel caso di specie l'imputato perdeva il controllo di sé e si opponeva all'attività di istituto con lievi pugni e reiterate minacce verbali e materiali, consistite in un tentativo di danneggiamento dell'auto di servizio).

N. 928/14 Reg. Gen.

N. 1099/14 Reg. Sent.

N. 5356/14 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 24/7/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO d.ssa Donatella Ricci, delegata dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Barbara Grazioli, del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Fabio Zanetti Chini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX , - p.q.c. detenuto in stato di arresto dal 20.7.2014 al 21.7.2014, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G. –

PRESENTE

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

valutata la recidiva e già considerata la riduzione del rito, condanna alla pena di mesi dieci di reclusione.

L'Avv. B. Grazioli per l'imputato: previa concessione delle attenuanti generiche, condanna al minimo della pena.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A seguito dell'arresto in flagranza del delitto di cui alla rubrica, XXX è stato tradotto avanti a questo giudice per la celebrazione del processo con rito direttissimo ed il contestuale giudizio di convalida.

Convalidato l'arresto eseguito dalla P.G. operante - come da ordinanza resa a verbale che si intende qui riportata - all'odierna udienza, tempestivamente e prima del completamento delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato - a mezzo del suo difensore munito di procura speciale - ha avanzato la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato.

Disposto in conformità con conseguente conversione del rito, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del PM le parti hanno discusso la causa rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione, ed il deposito della sentenza, nel termine ordinario di legge di giorni 15.

Alla luce delle risultanze conoscitive desumibili dagli atti, va senz'altro dichiarata la responsabilità penale di XXX in ordine al reato ascrittogli.

Invero, in punto di fatto, deve ritenersi accertato quanto segue.

In data 20.7.2014, verso le h. 11.50 ca, su indicazione della C.O. una pattuglia automontata dei CC di Momo si recava con urgenza nel centro cittadino di Suno ove era stato segnalato che una persona stava distruggendo il bar colà ubicato.

Verificato che in loco non vi era alcun inconveniente di sorta, nel transitare lungo la strada principale della frazione Baraggia i militari venivano fermati dal vice sindaco di Suno, G. Riccardo, che riferiva di aver saputo dal titolare della tabaccheria sita in via XXV Aprile che uno sconosciuto era entrato in quell'esercizio commerciale chiedendo un accendino per bruciare il locale.

Analogo comportamento era stato tenuto da quella persona anche nel bar "DNA Caffè" per come constatato da S. Giancarlo (cfr., amplius, verbale di S.I. rese da S. Giancarlo).

Indi, lo sconosciuto si dirigeva verso la chiesa della Baraggia di Suno.

Recatisi sul posto, i CC constatavano la presenza di un uomo - successivamente identificato nell'odierno imputato - seduto a fianco dello stabile della chiesa, intento a bere vino rosso.

Avvicinatisi per effettuare un controllo e identificarlo, l'imputato subito inveiva contro i militari dicendogli "... siete delle teste di cazzo, siete la rovina dell'Italia, vi spacco la faccia, vi ammazzo, Carabinieri di merda ...".

Invano gli operanti tentavano di riportare alla calma il prevenuto, siccome costui aggressivamente colpiva con quattro pugni di lieve entità il C.re I. Michele.

Dopo avere cercato di tranquillizzarlo, improvvisamente XXX staccava da un'aiuola a terra una pietra a forma cubica (c.d. sampietrino) e cercava di scagliarla contro l'autovettura di servizio dei CC affermando di volerla distruggere.

A quel punto i militari intervenivano per impedire che l'imputato colpisse la macchina, ma costui aggressivamente diceva loro "... vi spacco la testa, teste di cazzo, siete dei pezzi di merda ..." per cui alla fine i militari, vista l'ulteriore persistenza dell'aggressività dell'uomo, erano costretti ad arrestarlo per neutralizzare la sua violenza e procedere alla sua identificazione (cfr., verbale di P.G.).

In sede di giudizio di convalida l'imputato ha ammesso gli addebiti, riconoscendo di avere bevuto alcolici per cui non era nelle condizioni di controllare le sue azioni.

Ha aggiunto che era sua intenzione farsi arrestare per cui, allorché i CC gli obiettavano che senza alcun titolo non potevano procedere a ciò, egli li insultava e minacciava fino a prendere da terra un "sampietrino" che voleva scagliare contro l'autovettura di servizio.

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, deve ritenersi che la precisa e dettagliata verbalizzazione dell'attività accertativa della P.G., le informazioni rese da S. Giancarlo e le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato rendono ampia e coerente ragione dello svolgimento dei fatti, ad inconfutabile riscontro dell'ipotesi delittuosa contestata.

Aggressivo e privo di autocontrollo, vieppiù a causa del suo stato di esaltazione alcolica, XXX a fronte dei tentativi dei CC volti a ricondurlo alla calma, si contrapponeva ai militari, fino poi ad usare persistente violenza contro di loro al fine di non consentirne la regolare attività di Istituto volta ad identificarlo, a proteggere l'integrità della macchina di servizio e a prevenire reati e rischi per l'altrui incolumità.

Orbene, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o la minaccia deve consistere in un comportamento potenzialmente idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sta legittimamente compiendo e deve in modo concreto palesare il proposito di interdire o ostacolare il suo compimento.

Nel caso di specie, proprio allorché i militari insistevano per identificarlo e ricondurlo alla calma, XXX perdeva il controllo di sé e cercava aggressivamente con lievi pugni e reiterate minacce verbali e materiali (tentativo di scagliare contro una grossa pietra) di opporsi alla loro attività di servizio.

In re ipsa è poi la prova dell'elemento soggettivo del reato, quale coscienza e volontà di contrapporsi all'attività di servizio dei CC, di guisa che il reato deve ritenersi perfezionato in ogni elemento strutturale.

In virtù della buona condotta processuale francamente ammissiva della propria responsabilità e per adeguare la pena ai fatti, all'imputato vanno concesse le attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla contestata recidiva (cfr., certificato penale in atti).

Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato ascrittogli, e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo, già calcolata la diminuzione del rito, alla pena di mesi quattro di reclusione, cui si perviene, dalla pena base di mesi sei di reclusione, ridotta di 1/3, per il rito, alla pena finale inflitta.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

I precedenti penali precludono la concessione di qualsivoglia beneficio di legge.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p., 62 bis, 69 c.p.;

dichiara XXX colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, già calcolata la diminuzione del rito, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Novara, lì 24.7.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone